



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **3** DEL **23.6EN.2018**



OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
Ditta Z.A.I. S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Tangenziale E. Mattei 14 – 30026 Portogruaro (VE).
Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta l'Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla realizzazione delle opere previste dalla DGR n. 2534 del 23 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il progetto per la razionalizzazione e l'ampliamento dell'impianto a seguito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

IL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- VISTO** il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 86 del 05.11.2013, con cui si rilascia alla Ditta Z.A.I. S.r.l. con sede legale in Tangenziale le E. Mattei, 14 - 30026 Portogruaro (VE) cod. fisc. e P.IVA 03843110275, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Tangenziale E. Mattei 14 – 30026 Portogruaro (VE) per le attività individuate al punto 5.1 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
- VISTA** la DGR n. 2534 del 23 dicembre 2014 con cui si approva il progetto di razionalizzazione e ampliamento dell'installazione, sottoposto a procedura di VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTE** le procedure di cui alla L.R. 21 gennaio 2000 n. 3, in particolare artt. 25 e 26;
- VISTA** la comunicazione della Ditta di messa in esercizio provvisorio, acquisita al prot. reg. n. 48116 del 08.02.2016;
- VISTO** il collaudo funzionale trasmesso dalla Ditta con note acquisite al prot. reg. n. 302747 e n. 302767 del 05.09.2016, che tiene conto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 nelle date 21.07.2015 (prot. reg. n. 300719 del 21.07.2015), 22.07.2015 (prot. reg. n. 301033, 301073 e 301321 del 22.07.2015), 02.09.2015 (prot. reg. n. 356159 del 04.09.2015), 01.06.2016 (prot. reg. n. 216322 del 01.06.2016), ed è corredato dalla comunicazione dei dati di riaccatastamento dell'area in cui ricade l'installazione e dalle informazioni sulla miscelazione richieste con DGR n. 2534/2014;
- CONSIDERATO** che, contestualmente alla documentazione di collaudo di cui sopra, la Ditta ha presentato una richiesta di deroga alla prescrizione AIA n. 9 lettera f) della DGR n. 2534/2014, relativa al divieto di conferimento delle miscele ad impianti intermedi non autorizzati al recupero/smaltimento definitivi, che tuttavia non può

- rientrare nelle disposizioni dell'AIA per l'esercizio definitivo, in quanto costituisce procedimento a sé stante;
- VISTA l'ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali trasmessa dalla Ditta ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 in data 31.03.2017, acquisita al prot. reg. n. 131180 del 31.03.2017, con la quale viene peraltro richiesta l'autorizzazione alle operazioni di cui al punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, che, precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/2014, risultavano interamente ricomprese al punto 1 del medesimo allegato;
- VISTA la nota prot. reg. n. 191158 del 16.05.2017 con cui, nel richiedere il parere di ARPAV e Città Metropolitana di Venezia nel merito della comunicazione di cui sopra, la Regione precisa che alcuni contenuti della stessa, tra i quali la richiesta di autorizzazione alle operazioni di cui al punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, non rientrano nell'ambito della procedura di cui art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 comma 1, ma devono essere valutati in sede di rilascio dell'AIA per l'esercizio definitivo;
- VISTO il parere ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 262873 del 03.07.2017, relativo alla comunicazione di incremento di portata per i sistemi di abbattimento delle polveri a parità di altri fattori;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 29.11.2017, convocata con nota prot. reg. n. 477102 del 15.11.2017, trasmesso con nota prot. reg. n. 525297 del 15.12.2017;
- VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 499749 del 29.11.2017, con la quale il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale conferma il parere favorevole già espresso in sede di istruttoria VIA+AIA;
- VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 538045 del 27.12.2017, con la quale la Ditta fornisce le informazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 29.11.2017 e contestualmente chiede l'approvazione del PMC Rev.03 del 20.02.2017, acquisito al prot. reg. n. 76385 del 24.02.2017, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- CONSIDERATO che le modifiche apportate all'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 con d.lgs. n. 46 del 04.03.2014 comportano la necessità di autorizzare le operazioni di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 per le attività svolte presso l'installazione, precedentemente ricomprese interamente al punto 5.1 del medesimo allegato;
- CONSIDERATO che per essere definito CSS-rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. n. 152/2006, il rifiuto deve rispettare le caratteristiche di classificazione e di specificazione di cui alla norma UNI EN 15359, e, in tal caso, è codificato con CER 191210;
- CONSIDERATO pertanto che la produzione di CSS-rifiuto presso l'installazione è autorizzabile esclusivamente nella filiera del recupero, in quanto non vi sono ragioni tecniche di sostenibilità ambientale per avviare a smaltimento un rifiuto caratterizzato da elevati standard di qualità;
- CONSIDERATO che, in analogia a quanto sopra, il rifiuto avente CER 191210 in ingresso all'installazione, possa essere gestito esclusivamente nella filiera del recupero e con operazioni di mero stoccaggio/accorpamento/riconfezionamento, in quanto già sottoposto a specifica lavorazione volta alla predisposizione di un combustibile per il recupero energetico;
- CONSIDERATO che, come specificato nella nota regionale prot. n. 518498 del 27.12.2016, l'operazione di miscelazione non si configura come trattamento fisico-chimico (D9), in quanto si tratta di operazione preliminare, che va codificata R12/D13,



finalizzata all'invio del rifiuto ad impianti terzi dove si effettua lo smaltimento/recupero definitivo;

CONSIDERATO

che l'unione di rifiuti provenienti da produttori diversi aventi medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolosità, si configura come accorpamento esclusivamente se è finalizzata all'invio a successivi impianti, nel qual caso assume la codifica R12/D14 e contribuisce a determinare la potenzialità massima giornaliera dell'installazione; diversamente, l'unione dei rifiuti funzionale alle altre lavorazioni autorizzate in impianto va considerata e valutata come parte integrante di tali lavorazioni, computata congiuntamente alle stesse e ricompresa nella loro medesima codifica;

CONSIDERATO

pertanto che lo stoccaggio (R13/D15) non comprende in alcun caso l'unione di rifiuti provenienti da produttori diversi, ancorché aventi medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolosità, in quanto consiste nel mero deposito senza lavorazione del rifiuto;

CONSIDERATO

che la riduzione volumetrica finalizzata all'invio dei rifiuti a successivi impianti va codificata come R12/D13, mentre se è funzionale alle altre lavorazioni autorizzate in impianto va considerata e valutata come parte integrante di tali lavorazioni, computata congiuntamente alle stesse e ricompresa nella loro medesima codifica;

CONSIDERATO

che la vagliatura finalizzata all'invio dei rifiuti a successivi impianti si configura come una particolare tipologia di selezione e cernita su base dimensionale e va codificata come R12/D13, mentre se è funzionale alle altre lavorazioni autorizzate in impianto va considerata e valutata come parte integrante di tali lavorazioni, va computata congiuntamente alle stesse e ricompresa nella medesima codifica;

CONSIDERATO

che nella documentazione presentata per il progetto di razionalizzazione e ampliamento dell'installazione, approvato con DGR n. 2534/2014 (Allegato AIA – C6: Nuova relazione tecnica dei processi produttivi da autorizzare) è descritta un'attività di disassemblaggio di RAEE non pericolosi, che si configura come smontaggio di rifiuti compositi;

CONSIDERATO

che la selezione di rifiuti misti e lo smontaggio di rifiuti compositi trova giustificazione esclusivamente nella filiera del recupero, in quanto solo il recupero motiva un'attività specifica di suddivisione in diverse frazioni merceologiche da avviare a linee distinte di lavorazione;

CONSIDERATO

che, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, si fa attualmente riferimento, nell'ordine, alla disciplina comunitaria, ai decreti ministeriali, ai criteri definiti "caso per caso" nelle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente, e, in quest'ultima fattispecie, devono essere specificamente accertate le condizioni di cui all'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

RILEVATO

che i processi di recupero finalizzati alla cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 realizzati presso l'installazione prevedono l'impiego anche di rifiuti non rientranti nella disciplina comunitaria o nei decreti ministeriali che regolamentano la cessazione di qualifica di rifiuto o la produzione di MPS in procedura semplificata e vanno quindi autorizzati, in ragione di quanto sopra, stabilendo specifici criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO

che la preparazione per il riutilizzo, di cui all'art. 183, comma 1, lettera q) del d.lgs. n. 152/2006, consistente in operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e

riparazione, rientra, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, tra le operazioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto ed è classificabile con la sigla R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

- CONSIDERATO che in base alla documentazione agli atti, le operazioni che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto codificate R3, sono riferibili alla produzione di materiale per l'industria cartaria e alla preparazione per il riutilizzo di pallet in legno, mentre le operazioni che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto codificate R5 sono riferibili alla produzione di aggregati per l'edilizia e alla produzione di sabbia per il ripascimento degli arenili;
- RILEVATA la necessità di procedere ad una revisione della declaratoria delle operazioni autorizzate, in modo da identificare puntualmente e organicamente le specifiche operazioni cui sono sottoposti i singoli rifiuti, consentendo la corretta gestione dei flussi e i relativi controlli;
- RITENUTO di autorizzare la preparazione per il riutilizzo di pallet in legno esclusivamente per i rifiuti codificati con CER 150103, anche provenienti dalle lavorazioni effettuate in installazione;
- RITENUTO di autorizzare il recupero di materiale per l'industria cartaria esclusivamente per i rifiuti a matrice cartacea;
- RITENUTO di limitare alla filiera del recupero le operazioni sui rifiuti costituiti da metalli in quanto si tratta di frazioni merceologiche fortemente vocate al recupero;
- RITENUTO di autorizzare anche alla filiera dello smaltimento i rifiuti codificati con CER del capitolo 13, originariamente limitati alla filiera del recupero, in ragione del fatto che nella citata nota acquisita al prot. reg. n. 538045 del 27.12.2017 la Ditta ha evidenziato come la significativa presenza di impurità possa talvolta precluderne la possibilità del recupero;
- RITENUTO di non autorizzare la selezione e cernita di rifiuti misti su CER non manifestamente misti, per i quali non siano precisati le motivazioni e i parametri commerciali che portano ad individuare, in relazione alle modalità di separazione adottate, diverse sottotipologie qualitative da inviare a differenti impianti;
- RITENUTO di consentire l'operazione di selezione di rifiuti misti su rifiuti codificati con CER 170402 *alluminio* e 170403 *piombo* in quanto, ancorché costituiti da un unico materiale, lo stesso può presentarsi in forme diversamente commerciabili (profilati, lastre, capsule, ecc.);
- RITENUTO di non autorizzare alla miscelazione i rifiuti stabilizzati o solidificati, in quanto non si ravvedono le ragioni tecniche per sottoporre a ulteriori lavorazioni rifiuti già sottoposti a trattamenti spinti, anche alla luce di quanto previsto dalle BAT di settore;
- RITENUTO di autorizzare la produzione di sabbia per il ripascimento degli arenili esclusivamente il CER 200303 proveniente dalla pulizia degli arenili;
- RITENUTO di limitare la triturazione sui RAEE ai casi in cui il rifiuto non pericoloso sia costituito da plastica;
- RITENUTO di non autorizzare la selezione e cernita di rifiuti misti per i CER 200108 *Rifiuti biodegradabili di cucine e mense* e 200301 *Rifiuti urbani non differenziati*, in quanto non si ravvedono ragioni tecniche e relative modalità operative per separare distinte frazioni merceologiche da rifiuti biodegradabili o da rifiuti costituiti da residuo indifferenziato della raccolta differenziata;
- CONSIDERATO che il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III, del d.lgs. n. 152/2006 relativi allo scarico in acque superficiali, non deve essere





conseguito mediante diluizioni dovute alla commistione con le acque di seconda pioggia o alla commistione tra acque di prima pioggia e reflui di tipo domestico;

VISTO il parere favorevole di ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 152496 del 18.04.2017, nel merito del PMC Rev.03 del 20.02.2017, acquisito al prot. reg. n. 76385 del 24.02.2017;

RITENUTO di approvare il suddetto PMC Rev.03 del 20.02.2017 nelle more dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui al D.M. n. 272/2014, va condotta nel caso degli impianti di gestione rifiuti esclusivamente con riferimento alle sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite nel sito e non alla presenza di rifiuti;

VISTA la comunicazione della Ditta ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 12161 del 12.01.2018;

CONSIDERATO che la suddetta comunicazione ha il mero obiettivo di identificare il corretto stato fisico dei rifiuti miscelati e riguarda CER già autorizzati alla miscelazione non in deroga e in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta Z.A.I. S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006;

DECRETA

1. di rilasciare alla Ditta Z.A.I. S.r.l., con sede legale in Tangenziale le E. Mattei, 14 - 30026 Portogruaro (VE), C.F. e P.IVA 03843110275, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Tangenziale E. Mattei 14 - 30026 Portogruaro (VE), catastalmente censita al foglio 43 mappale 362, sub. 7, per le attività individuate al punto 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;
3. di autorizzare la Ditta Z.A.I. S.r.l. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - 4.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
 - 4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
 - 4.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

- 
- 5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 5.4 riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singola partita, al fine della sostituzione dell'imballaggio;
 - 5.5 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto della prescrizione di cui al punto 10.9; i rifiuti mantengono il codice CER di origine;
 - 5.6 riduzione volumetrica [R12, D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo mediante:
 - 5.6.1 impianto di pressatura;
 - 5.6.2 impianto di triturazione dotato di separatore magnetico per la rimozione dei residui ferrosi;
 - 5.7 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
 - 5.7.1 eliminazione di frazioni estranee [R12, D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici (ragno o pala); i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 5.7.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici (ragno o pala), finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 5.7.3 smontaggio di rifiuti compositi [R12], finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 5.7.4 selezione dimensionale [R12/D13] di rifiuti inerti, effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici (ragno o pala) o mediante impianto di vagliatura dotato di separatore magnetico per la rimozione dei residui ferrosi, finalizzato alla produzione di frazioni di diversa pezzatura; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 5.8 miscelazione [R12, D13], anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi sulla base dei gruppi di miscelazione di cui all'Allegato A del presente provvedimento; le miscele di rifiuti ottenute vanno destinate a successivi impianti di trattamento;
 - 5.9 produzione di combustibile solido secondario, che mantiene la qualifica di rifiuto "CSS-rifiuto" [R12], tramite operazioni di selezione, cernita, triturazione di

rifiuti non pericolosi; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;

- 5.10 recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3], per la produzione di materiale per l'industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione e cernita dei rifiuti in base alle caratteristiche di qualità ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;
- 5.11 recupero di rifiuti non pericolosi inerti [R5] per la produzione di aggregati per l'edilizia per gli usi di cui agli Allegati C2, C3, C4 della circolare ministeriale UL/2005/5205, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione manuale e mediante impianto di vagliatura; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;
- 5.12 recupero di rifiuti inerti non pericolosi [R5] per la produzione di materiale per il ripascimento degli arenili, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione manuale e mediante impianto di vagliatura; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;
- 5.13 preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), mediante controllo, selezione e cernita manuale, riparazione;

6. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

- 6.1 capacità massima stoccabile [R13, D15]: 3.000 Mg, di cui massimo 1.000 Mg di rifiuti pericolosi;
- 6.2 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R3, R5, R12, D13, D14]: 590 Mg/giorno, di cui massimo 200 Mg/giorno di rifiuti pericolosi, per un quantitativo annuo pari a 147.500 Mg/anno, di cui massimo 50.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi;
- 6.3 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti istantaneamente in installazione: 3.000 Mg, di cui massimo 1.000 Mg di rifiuti pericolosi;
- 6.4 quantità massima di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) presenti istantaneamente in installazione:

Tipologia	Quantitativo massimo
Materiale per l'industria cartaria	350 Mg
Pallets in legno	70 Mg
Aggregati per l'edilizia per gli usi di cui agli Allegati C2, C3, C4 della circolare ministeriale UL/2005/5205	2.000 Mg
Materiale per il ripascimento degli arenili	

7. di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

- 7.1 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere

dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

- 7.2 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi che non possono essere esclusi dal ciclo dei rifiuti ai sensi del punto 7.1, la loro codifica può essere individuata nel sottocapitolo 1501;

Conferimento

8. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

- 8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- 8.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 8.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC, di cui al punto 19;
- 8.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente metalli, rifiuti sanitari ed eventuali altre tipologie potenzialmente interessate, da specificarsi nel PMC di cui al punto 19; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 8.5 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche c/o ad esalazioni di gas;
- 8.6 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);
- 8.7 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al



ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

Prescrizioni generali

9. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

- 9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59* (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130);
- 9.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
- 9.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 9.4 le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);
- 9.5 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW);
- 9.6 i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo le modalità indicate nel PMC/PGO, di cui al punto 19; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 5 anni;
- 9.7 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;
- 9.8 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle

registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, separazione imballaggi, ecc.);

- 9.9 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- 9.10 non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 9.11 i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;
- 9.12 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
- 9.13 i contenitori dei rifiuti devono essere chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 9.14 i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 9.15 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;
- 9.16 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo;
- 9.17 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 9.18 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 9.19 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 9.20 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;
- 9.21 sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;
- 9.22 i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;





- 9.23 il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
- 9.24 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 9.25 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 9.26 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 9.27 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppi di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

Operazioni di miscelazione

10. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

- 10.1 ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. a) e dell'art. 177, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 10.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale deve sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
- 10.3 le operazioni di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006, comprese quelle tra partite di rifiuti derivanti da trattamenti diversi effettuati presso l'installazione, devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche; il tecnico responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 10.4 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;
- 10.5 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire – ai sensi del

comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

- 10.6 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come "produttore dei rifiuti" e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 10.7 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 10.8 non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 10.9 non è ammissibile - ai sensi dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2016 - la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale;
- 10.10 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica - ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 10.11 le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero, come individuate nelle tabelle del capitolo C del documento sulle BAT "Gestione dei rifiuti - Rigenerazione degli oli usati", di cui al DM del 29.01.2007;
- 10.12 alle miscele pericolose in uscita, ai sensi dell'art. 184, comma 5-ter, va attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;
- 10.13 le operazioni di miscelazione devono avvenire sulla base dei gruppi di miscelazione e relativi CER ammessi di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- 10.14 la miscelazione di batterie è ammessa solo tra singoli CER del sottocapitolo 1606 con i CER 200133* o 200134 costituiti dalla medesima tipologia di batterie;



Produzione di CSS-rifiuto

11. di stabilire le seguenti prescrizioni per la produzione di combustibile solido secondario, che mantiene la qualifica di rifiuto "CSS-rifiuto":
- 11.1 i rifiuti in ingresso sono costituiti esclusivamente da rifiuti non pericolosi;
 - 11.2 non sono ammessi alla lavorazione i rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato 2 del DM 14 febbraio 2013 n. 22;
 - 11.3 il rifiuto combustibile ottenuto deve essere conforme alla norma UNI EN 15359 e deve essere codificato con CER 191210;

Produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)

12. di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006:
- 12.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili individuate dal D.M. del 29.01.2007 e devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologicamente conformi alle norme tecniche di riferimento e, in ogni caso, nelle forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni previste dalla normativa per la loro immissione in commercio; copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto e deve essere esibita a richiesta degli interessati;
 - 12.2 qualora le caratteristiche qualitative stabilite per gli EoW non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell'installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;
 - 12.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 19 del presente provvedimento;
 - 12.4 restano sottoposti al regime dei rifiuti le frazioni esitanti dalle attività di recupero che non rispettino le caratteristiche qualitative stabilite per le singole cessazioni di qualifica di rifiuto o, in ogni caso, che non vengano destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
13. di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3], finalizzato alla produzione di materiale per l'industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:
- 13.1 i rifiuti in ingresso devono essere costituiti in prevalenza da materiale cellulosico (carta, cartone, cartoncino);
 - 13.2 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI-EN 643 e devono garantire:
 - (a) l'eliminazione delle impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, che, al termine delle operazioni di recupero, devono rappresentare come somma totale massimo l'1% del peso;
 - (b) l'eliminazione della carta carbone e delle carte bituminose, che, al termine delle operazioni di recupero, devono risultare assenti;

- (c) un contenuto di formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;
 - (d) un contenuto di fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
 - (e) un contenuto di PCB+PCT < 25 ppm;
- 13.3 i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI-EN 643;
14. di stabilire che il recupero di rifiuti non pericolosi inerti [R5] per la produzione di aggregati per l'edilizia per gli usi di cui agli Allegati C2, C3, C4 della circolare ministeriale *UL/2005/5205*, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:
- 14.1 il tecnico responsabile, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimandone l'attitudine ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche geotecniche;
 - 14.2 i singoli lotti di rifiuti devono essere caratterizzati, prima della commistione con altri rifiuti, al fine di verificare:
 - (a) mediante test di cessione, il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, il rispetto dei limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per gli eventuali parametri tipizzanti pertinenti con il processo/sito di produzione;
 - (b) mediante analisi sul tal quale, il rispetto dei limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, nel caso di rifiuti provenienti da siti di bonifica/MISE e in tutti gli altri casi in cui sia pertinente con il processo/sito di produzione;
 - 14.3 i rifiuti che non rispettano i limiti di cui al punto 14.2, devono essere sottoposti a lavorazione (vagliatura) per singole partite (senza accorpamento), al fine di garantire l'utilizzo per la produzione dell'EoW delle sole frazioni che risultino conformi a quanto stabilito al punto 14.2;
 - 14.4 le prescrizioni 14.1, 14.2 e 14.3 non si applicano ai casi di cui al punto 7.1 del DM 05.02.98;
 - 14.5 la prescrizione di cui al punto 14.1 e la prescrizione di cui al punto 14.2 lettera b) non si applicano per i casi rientranti nei punti del Suballegato 1 del DM 05.02.1998 per *tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti*, la cui *attività di recupero* del rifiuto tal quale corrisponda all'uso stabilito per l'EoW; a tal fine l'*attività di recupero* ex DM 05.02.1998 in rilevati e sottofondi stradali si intende corrispondente agli usi dell'EoW di cui agli Allegati C2 e C3 della circolare ministeriale *UL/2005/5205* e l'*attività di recupero* ex DM 05.02.1998 in recuperi ambientali si intende corrispondente agli usi di cui all'Allegato C4 della circolare ministeriale *UL/2005/5205*;
 - 14.7 qualora gli aggregati siano destinati a recupero ambientale, la cessazione della qualifica di rifiuto è inoltre subordinata all'approvazione da parte dell'autorità competente di apposito progetto, alla compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area di destino, alla conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di bonifica in funzione della specifica destinazione d'uso;
 - 14.8 al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) devono essere accertate le seguenti condizioni:
 - 14.8.1 i prodotti ottenuti devono rispettare i limiti di cui al test di cessione dell'All. 3 del DM 05.02.1998, le norme tecniche di riferimento UNI EN



13242 e gli standard di cui agli Allegati C2, C3, C4 della circolare ministeriale UL/2005/5205 in relazione allo specifico uso, nonché quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011; il lotto massimo da caratterizzare è di 1.000 Mg;

14.8.2 i prodotti ottenuti vanno utilizzati tal quali senza aggiunta di leganti;

14.9 la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni da 14.1 a 14.8, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate, ove pertinente, su prove di laboratorio, deve essere conservata in installazione per almeno 5 anni;

15. di stabilire che il recupero di rifiuti inerti [R5] per la produzione di materiale per il ripascimento degli arenili, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

15.1 i rifiuti in ingresso sono costituiti esclusivamente da rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili codificati con CER 200303;

15.2 i prodotti ottenuti devono rispettare i limiti di cui al test di cessione dell'All. 3 del DM 05.02.1998, i limiti di cui ai parametri normati per la caratterizzazione e valutazione delle sabbie dalla DGR n. 1019/2010 e DM n. 173 del 15.07.2016, e, per i parametri da questi non normati, i limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;

16. di stabilire che la preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

16.1 i rifiuti sottoposti alla lavorazione sono costituiti esclusivamente da pallets in legno conferiti da terzi o da pallets in legno provenienti da operazioni di gestione rifiuti realizzate presso l'installazione non esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi del punto 7.1;

16.2 le attività e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 18613 e, nel caso di pallets EUR/EPAL, alla norma UIC 435-4;

Emissioni in atmosfera

17. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati con la dicitura E1, E2, E3 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all' Allegato B, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1 i limiti di emissione degli inquinanti sono indicati nella seguente tabella:

Camino	Portata (Nm ³ /h)	Parametri	Concentrazione limite (mg/Nm ³)
E1	8.640	COV di classe I	5*
		COV di classe II e seguenti	20**
E2	11.000	Polveri	20
E3	22.000	Polveri	20

*con soglia di rilevanza > 25 g/h.

**con soglia di rilevanza > 100 g/h.

17.2 l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;

- 17.3 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 17.4 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 17.5 i camini autorizzati devono essere dotati di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificati con il numero di camino; le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;
- 17.6 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 19 del presente provvedimento;



Gestione delle acque

18. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 gli scarichi SF1 (allo scarico SF1 afferiscono gli scarichi parziali SP1 e SP2), SF2, SF3, SF4, individuati nella planimetria (scarichi idrici) di cui all'Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 18.1 le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'Area 8 e dalle aree scoperte impermeabilizzate, sono convogliate allo scarico parziale SP2, previo trattamento in impianti di raccolta, decantazione, disoleazione e accumulo; prima della commistione con le altre componenti afferenti allo scarico SP2, devono essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III, scarico in acque superficiali, del d.lgs. n. 152/2006;
- 18.2 le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall'Area 8 e dalle aree scoperte impermeabilizzate sono convogliate agli scarichi SF1, mediante lo scarico parziale SP1, e SF4;
- 18.3 le acque meteoriche provenienti dai pluviali sono convogliate agli scarichi SF2, SF4 e, per sfioro, allo scarico SF1 mediante lo scarico parziale SP2;
- 18.4 le acque meteoriche provenienti dalle aree verdi sono convogliate allo scarico SF3;
- 18.5 i reflui di tipo domestico sono convogliati allo scarico parziale SP2, previo trattamento in vasca imhoff, vasca per acque saponate e sistema di affinamento del trattamento; prima della commistione con le altre componenti afferenti allo scarico SP2, devono essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III, scarico in acque superficiali, del d.lgs. n. 152/2006;
- 18.6 qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV;
- 18.7 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la raccolta e l'invio a trattamento delle acque in impianti terzi;

- 18.8 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 19 del presente provvedimento;

PMC/PGO

19. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

- 19.1 entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento; ARPAV e Città Metropolitana di Venezia provvedono a verificare l'idoneità degli aggiornamenti apportati e la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione;
- 19.2 nelle more dell'espletamento della procedura di cui al precedente punto 19.1, è approvato il PMC Rev.03 del 20.02.2017, acquisito al prot. reg. n. 76385 del 24.02.2017;
- 19.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Città Metropolitana ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto;
- 19.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Portogruaro;

Ulteriori prescrizioni

20. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 20.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV-DAP Venezia, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
- 20.2 la Ditta è tenuta a presentare alla Regione del Veneto la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento;
- 20.3 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 20.4 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
- 20.5 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Portogruaro, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente

nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

- 20.6 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Portogruaro (DPCM 14 novembre 1997);
- 20.7 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 20.8 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014;
- 20.9 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua - con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
- 20.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 21.11 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

21. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie di layout;

22. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Z.A.I. S.r.l., al Comune di Portogruaro, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV Direzione Generale;
23. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
24. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in oggetto;
25. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Attesto che la presente copia, composta di n° 48 Pagine / 9 fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, 30 GEN. 2019

ALL. A composto di n. 31 Pagine / 2 Fogli
ALL. B composto di n. 4 Pagine / 2 Fogli

Il Funzionario
Uello Derz

Mod. B - copia Ddr n. **3**

del **23 GEN. 2019**

pag. 18 di 18

FIRMATO Dott. Alessandro Benassi





Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	Frazionamento D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio componenti R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5 - inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X	X			X	X			X					
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X			X	X			X					
010409	scarti di sabbia e argilla	X	X	X							X					
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X							X					
010411	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X							X					
010412	sierri e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X	X							X					
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segregazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X			X	X			X					
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X	X							X					
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	X	X							X					
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X							X					
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X							X					
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X							X					
020103	scarti di tessuti vegetali	X	X	X	X	X	X	X			X					
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	X	X	X							X					
020108*	rifiuti a grochimici contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X	X							X					
020110	rifiuti metallici	X	X	X	X	X	X	X			X					
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X							X					
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	X	X							X					
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X							X					
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X	X							X					



D. J. 16 201362 099 7





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R15 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.frazestr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	RS- inerti AIA p. 5.11	RS-sabbie AIA p. 5.12
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbirotelle	X	X	X							X					
020402	carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X							X					
020403	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020602	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	X	X	X							X					
020603	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X							X					
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X							X					
020703	rifiuti prodotti da trattamenti chimici	X	X	X							X					
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X					
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X					
030101	scarti di corceccia e sughero	X	X	X		X	X	X			X					
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X	X			X					
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X		X	X	X			X					
030201*	conservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X	X							X					
030202*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X	X							X					
030203*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X	X							X					
030204*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X	X							X					
030205*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
030301	scarti di sennecia e legno	X	X	X							X					
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X							X					
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X							X					
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X	X							X					
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X							X					
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X							X					



Allegato A al Decreto n. 3 del 23 6EN. 2018



CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5 - inerti AIA p. 5.11	R5 - abbie AIA p. 5.12
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X		X					X	X				
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	X	X	X							X					
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X	X							X					
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X	X							X					
040216*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X	X							X					
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X							X					
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X							X					
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X		X					X					
050102*	fanghi da processi di dissalazione	X	X	X							X					
050103*	morchie da fondi di serbatoi	X	X	X							X					
050104*	fanghi di alchili acidi	X	X	X							X					
050105*	perdite di olio	X	X	X							X					
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X							X					
050107*	catrami acidi	X	X	X							X					
050108*	altri catrami	X	X	X							X					
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X	X							X					
050111*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	X	X	X							X					
050112*	acidi contenenti oli	X	X	X							X					
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X	X							X					
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X							X					
050115*	filtri di argilla esauriti	X	X	X							X					
050117	Bitume	X	X	X							X					
050601*	catrami acidi	X	X	X							X					
050603*	altri catrami	X	X	X							X					
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X							X					
060101*	acido solforico e acido solforoso	X	X	X							X					
060102*	acido cloridrico	X	X	X							X					
060103*	acido fluoridrico	X	X	X							X					
060104*	acido fosforico e fosforoso	X	X	X							X					
060105*	acido nitrico e acido nitroso	X	X	X							X					
060106*	altri acidi	X	X	X							X					
060201*	idrossido di calcio	X	X	X							X					
060203*	idrossido di ammonio	X	X	X							X					



Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2019

CEP	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12.AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12.AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12.AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
060204*	adrossido di sodio e di potassio	X	X	X						X						
060205*	altre basi	X	X	X						X						
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X	X						X						
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X						X						
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X						X						
060315*	voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X						X						
060316	ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X	X						X						
060403*	refiuti contenenti arsenico	X	X	X						X						
060404*	refiuti contenenti mercurio	X	X	X						X						
060405*	refiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X						X						
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X						X						
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X						X						
061301*	prodotti flosimantari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X	X						X						
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X	X						X						
061303	nerofumo	X	X	X						X						
061305*	Fulginate	X	X	X						X						
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X						X						
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X						X						
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X						X						
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X						X						
070108*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X						X						
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X						X						
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X						X						
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X						X						
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X	X						X						
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X						X						
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X						X						
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X						X						
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X						X						
070208*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X						X						
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X						X						
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X						X						
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X						X						



Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018



CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El. fraz. estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione metri R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	RS - inerti AIA p. 5.11	RS - inerti AIA p. 5.12
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X	X							X					
070213	rifiuti plastici	X	X	X	X	X		X			X					
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X	X							X					
070216*	rifiuti contenenti silicium pericolosi	X	X	X							X					
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	X	X	X							X					
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri;	X	X	X							X					
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070308*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X							X					
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X							X					
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X	X							X					
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070408*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X							X					
070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X					
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X	X							X					
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070607*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070608*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X							X					
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X					



Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El. frazestr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione mischi R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	X	X	X							X					
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X							X					
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X					
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione	X	X	X							X					
070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X					
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X					
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	X	X	X							X					
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	X	X	X		X					X					
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	X	X	X							X					
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	X	X	X							X					
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	X	X	X							X					
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X					
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	X	X	X							X					
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	X	X	X							X					
080201	polveri di scarti di rivestimenti	X	X	X							X					
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X							X					
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X							X					
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X							X					





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2019

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5 - inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12	
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X	X		X					X						
100101	cenere pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X	X							X						
100102	cenere leggere di carbone	X	X	X							X						
100103	cenere leggere di torba e di legno non trattato	X	X	X							X						
100104*	cenere leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X	X							X						
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X	X	X							X						
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X	X	X							X						
100113*	cenere leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X	X	X							X						
100114*	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dai coineramenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100115	cenere pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dai coineramenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	X	X	X							X						
100116*	cenere leggere prodotte dal coineramento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100117	cenere leggere prodotte dal coineramento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X	X							X						
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci: 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X	X							X						
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X							X						
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X	X							X						
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X							X						
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X	X	X							X						
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X	X							X						
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X							X						
100202	scorie non trattate	X	X	X							X						
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X	X							X						





CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El. fraz. estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5 - inerti AIA p. 5.11	R5 - sabbie AIA p. 5.12
100210	scaglie di laminazione	X	X	X							X					
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X							X					
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X	X							X					
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X	X							X					
100903	scorie di fusione	X	X	X							X					
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X	X							X					
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X	X							X					
100909*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100910	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X	X	X							X					
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X	X							X					
101003	scorie di fusione	X	X	X							X					
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X	X	X							X					
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X	X	X							X					
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101010	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X	X	X							X					
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	X	X							X					
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X							X					
101105	particolato e polveri	X	X	X							X					
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09	X	X	X							X					



CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12, AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	RS- inerb AIA p. 5.11	RS- sabbie AIA p. 5.12
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	X	X							X					
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X							X					
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X	X	X							X					
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X	X	X							X					
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X	X							X					
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X	X							X					
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X	X							X					
101203	polveri e particolato	X	X	X							X					
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X							X					
101206	stampi di scarto	X	X	X							X					
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X							X					
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X	X							X					
101211*	rifiuti delle operazioni di smaltitura, contenenti metalli pesanti	X	X	X							X					
101212	rifiuti delle operazioni di smaltitura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X	X							X					
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X							X					
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X	X							X					
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X	X							X					
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X	X							X					





CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconferzo- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5 - inerti AIA p. 5.11	R5/ R2/ R13 AIA p. 5.12
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X							X					
101311	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X							X					
101312*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X	X							X					
101314	rifiuti e fanghi di cemento	X	X	X							X					
110105*	acidi di decappaggio	X	X	X							X					
110106*	acidi non specificati altrimenti	X	X	X							X					
110107*	basi di decappaggio	X	X	X							X					
110108*	fanghi di fosforazione	X	X	X							X					
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X	X							X					
110111*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X	X							X					
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	X							X					
110115*	eluat e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X							X					
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X	X							X					
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X	X							X					
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X	X							X					
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X	X							X					
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X							X					
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X							X					
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X							X					
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X	X							X					
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X							X					
120110*	oli sintetici per macchinari	X	X	X							X					
120112*	cere e grassi esauriti	X	X	X							X					
120113	rifiuti di saldatura	X	X	X							X					
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X							X					



Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

pag. 12/39

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.frazestr. D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5-sabbie AIA p. 5.12
120116*	residui di materiale di sabbatura, contenente sostanze pericolose	X	X	X							X					
120117	residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X	X	X							X					
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	X	X	X							X					
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X	X							X					
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X	X							X					
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X							X					
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X	X							X					
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X	X							X					
130104*	emulsioni clorurate	X	X	X							X					
130105*	emulsioni non clorurate	X	X	X							X					
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X	X							X					
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X	X							X					
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	X	X	X							X					
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X	X							X					
130113*	altri oli per circuiti idraulici	X	X	X							X					
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X	X							X					
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X	X							X					
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X							X					
130207*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	X	X	X							X					
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X							X					
130301*	oli isolanti e oli termovetori, contenenti PCB	X	X	X							X					
130306*	oli isolanti e termovetori minerali, clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X	X							X					
130310*	altri oli isolanti e oli termovetori	X	X	X							X					
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X							X					
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X							X					
130503*	fanghi da collettori	X	X	X							X					
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua	X	X	X							X					
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	X	X	X							X					
130508*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	X	X							X					
130701*	olio combustibile e carburante diesel	X	X	X							X					
130702*	Benzina	X	X	X							X					
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X	X							X					
130802*	altre emulsioni	X	X	X							X					
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X							X					
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati	X	X	X							X					
140603*	altri solventi e miscele di solventi	X	X	X							X					





CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El fraz. estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5 - inerti AIA p. 5.11	R5 - sabbie AIA p. 5.12
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 16 02 09 a 16 02 13	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12	Solo R12 se costituiti da plastica	solo R12	X	X		solo R12					
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12						solo R12					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12	solo R12	solo R12	X	X		solo R12	X				
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X					
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X	X	X	X	X			X					
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X					
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X	X	X	X	X			X					
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli haloni), contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X					
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X	X	X	X	X	X			X					
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X	X						X					
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X						X					
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X						X					
160601*	batterie al piombo	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12						solo R12					
160602*	batterie al nichel-cadmio	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12						solo R12					
160603*	batterie contenenti mercurio	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12						solo R12					
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12		solo R12	X			solo R12					
160605	altre batterie e accumulatori	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12		solo R12	X			solo R12					
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	solo R13	solo R12	solo R12	solo R12						solo R12					
160708*	rifiuti contenenti oli	X	X	X	X						X					
160709*	rifiuti contenenti: altre sostanze pericolose	X	X	X	X						X					
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X	X	X						X					
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X	X	X						X					
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X	X	X						X					
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						X					
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	X	X	X	X						X					
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						X					
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X	X	X						X					





CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.frazestr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	RS- inerti AIA p. 5.11	RS- sabbie AIA p. 5.12
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X			X	X			X					
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X			X	X			X					
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X			X	X			X					
170101	Cemento	X	X	X			X	X			X					
170102	Mattoni	X	X	X			X	X			X					
170103	mattonelle e ceramiche	X	X	X			X	X			X					
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X	X			X	X			X					
170201	Legno	X	X	X	X		X	X			X					
170202	Vetro	X	X	X			X	X			X					
170203	Plastica	X	X	X	X		X	X			X					
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esser contaminati	X	X	X			X	X			X					
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X	X							X					
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	X							X					
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X							X					
170401	rame, bronzo, ottone	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170402	Alluminio	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170403	Piombo	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170404	Zinco	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170405	ferro e acciaio	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170406	Stagno	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170407	metalli misti	solo R13	solo R12	solo R12			solo R12	X			solo R12					
170409*	refiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X	X			X	X			X					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X			X	X			X					
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X	X						X						



CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.frazestr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	RS- inerti AIA p. 5.11	RS-sabbie AIA p. 5.12
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X						X	X					
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X	X							X					
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X	X	X							X					
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X	X			X				X					
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X			X				X					
170601*	materiali isolanti, contenenti amianto	solo D15	solo D14													
170603*	altri materiali isolanti, contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X			X					
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X	X	X	X	X			X					
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	solo D15	solo D14													
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X	X			X				X					
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X			X				X					
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	X	X	X							X					
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti, contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X	X	X							X					
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X		X	X					
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X			X	X		X	X				X	
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bendi, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X	X							X					
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	X							X					
180108*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X							X					
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X	X							X					
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X	X							X					
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X	X							X					
180207*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X							X					





CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpa- mento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezio- namento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5- AIA p. 5.12
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X	X							X					
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	X	X	X							X					
190111*	ceneri pesanti e sorne, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190112	ceneri pesanti e sorne, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X							X					
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X	X							X					
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X	X							X					
190117*	rifiuti della piroliasi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X		X					X					
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X		X					X					
190205*	fanghi, prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190206	fanghi, prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X							X					
190207*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X	X							X					
190208*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190209*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X	X							X					
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati: diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X	X	X												
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X	X	X												
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X	X												
190307	rifiuti solidificati: diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X	X	X												
190801	Residui di vagliatura	X	X	X							X					
190802	rifiuti da dissabbiamento	X	X	X							X					
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X							X					
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X							X					
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	X	X	X							X					
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					



CFR	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El fraz estr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	RS- inerti AIA p. 5.11	RS-sabbie AIA p. 5.12
190809	miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio-acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	X	X												
190810*	miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19.08.09	X	X	X							X					
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	X	X	X							X					
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X							X					
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X							X					
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X	X							X					
190904	carbone attivo esaurito	X	X	X							X					
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X							X					
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X							X					
191001	rifiuti di ferro e acciaio	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.03	X	X	X		X					X					
191101*	filtri di argilla esauriti	X	X	X							X					
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
191201	carta e cartone	X	X	X		X					X		X			
191202	metalli ferrosi	solo R13	solo R12	solo R12		solo R12					solo R12					
191203	metalli non ferrosi	solo R13	solo R12	solo R12		solo R12					solo R12					
191204	plastica e gomma	X	X	X		X					X					
191205	Vetro	X	X	X		X					X					
191206*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X	X		X					X					
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	X	X	X		X					X					
191208	Prodotti tessili	X	X	X		X					X					
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X		X					X					
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	solo R13	solo R12	solo R12							X					
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	X	X	X		X					X					
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	X	X	X		X					X					
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					X					
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01	X	X	X		X					X					X
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					





CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.fraz.estr. D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	RS- inerti AIA p. 5.11	RS- Schalotte AIA p. 5.12
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X								X					
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X								X					
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X								X					
200101	carta e cartone	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200102	Vetro	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200108	refrattari biodegradabili di cucine e mense	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200110	Abbigliamento	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200111	Prodotti tessili	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200113*	Solventi	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200114*	Acidi	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200115*	Sostanze alcaline	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200117*	Prodotti fotochimici	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200119*	Pesticidi	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200125	oli e grassi commestibili	solo R13	solo R12	solo R12												
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X	X							X					
200129*	detergenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X					
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X	X							X					
200131*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X							X					
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	X							X					
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	solo R13	solo R12	solo R12							solo R12					
200137*	legno contenente sostanze pericolose	X	X	X							X					
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X							X					
200139	Plastica	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			



Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI	Stoccaggio D15/R13 AIA p. 5.1, 5.2, 5.3	Accorpamento D14/R12 AIA p. 5.5	Riconfezionamento D14/R12 AIA p. 5.4	Pressatura D13/R12 AIA p. 5.6.1	Triturazione D13/R12 AIA p. 5.6.2	El.frazestr D13/R12 AIA p. 5.7.1	Selezione misti R12 AIA p. 5.7.2	Smontaggio compositi R12 AIA p. 5.7.3	Selezione dimensionale D13/R12 AIA p. 5.7.4	Miscelazione D13/R12 AIA p. 5.8	CSS AIA p. 5.9	R3 - carta AIA p. 5.10	R3 - pallets AIA p. 5.13	R5- inerti AIA p. 5.11	R5- sabbie AIA p. 5.12
200140	Metalli	solo R13	solo R12	solo R12		solo R12	solo R12	X			solo R12					
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e cunimere	X	X	X							X					
200201	rifiuti biodegradabili	X	X	X							X					
200202	terra e roccia	X	X	X			X			X	X				X	
200203	altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
200301	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	X	X	X	X			X	X				
200302	rifiuti dei mercati	X	X	X			X	X			X	X				
200303	residui della pulizia stradale	X	X					X		X	X				X	X solo da pulizia arenili
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X	X	X	X	X			X	X				

Gruppi di miscelazione

Codice	Descrizione
1 SNP	solidi non pericolosi
2 SP	solidi pericolosi (con stesse o diverse HP)
1-2 S	solidi (non pericolosi e pericolosi)
3 LNP	liquidi non pericolosi
4 LP	liquidi pericolosi (con stesse o diverse HP)
3-4 L	liquidi (non pericolosi e pericolosi)
5 FNP	fangosi non pericolosi
6 FP	fangosi pericolosi (con stesse o diverse HP)
5-6 F	fangosi (non pericolosi e pericolosi)
7 OP	oli liquidi (con stesse o diverse HP)
8 LCP	liquidi combustibili (con stesse o diverse HP)
9 CARTA	carta e cartone
10 FERRO	metalli ferrosi
11 METALLI	metalli non ferrosi
12 PLASTICA	plastica e gomma
13 VETRO	vetro
14 LEGNO	legno
15 TESSILI	tessili

CER ammessi per gruppo di miscelazione

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI	
010407*		x	x		x														
010408	x		x																
010409	x		x																
010410	x		x																
010411	x		x	x		x													





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 EN. 2018

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
020701	x		x	x		x												
020702	x		x	x		x												
020703	x		x	x		x												
020704	x		x	x		x												
020705				x		x			x									
030101	x		x														x	
030104*		x	x															
030105	x		x														x	
030201*		x	x			x												
030202*		x	x			x												
030203*		x	x			x												
030204*		x	x			x												
030205*		x	x			x												
030301	x		x														x	
030307	x		x									x						
030308	x		x									x						
030309				x		x			x									
030310				x		x			x									
030311				x		x			x									
040209	x		x															x
040210	x		x	x		x												
040214*		x	x			x												
040215	x		x	x		x												x
040216*		x	x			x												
040217	x		x	x		x												
040219*						x			x									
040220				x		x												
040221	x		x															x
040222	x		x															x





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
060313*		x	x		x	x												
060314	x		x	x		x												
060315*		x	x															
060316	x		x										x	x				
060403*		x	x		x	x												
060404*		x	x		x	x												
060405*		x	x		x	x												
060502*		x	x		x	x		x	x									
060503	x		x	x		x			x									
061301*		x	x		x	x												
061302*		x	x															
061303	x		x															
061305*		x	x															
070101*					x	x												
070103*					x	x												
070104*					x	x												
070107*		x	x		x	x												
070108*		x	x		x	x												
070109*		x	x															
070110*		x	x															
070111*					x	x		x	x									
070112				x		x			x									
070201*				x	x	x												
070203*				x	x	x												
070204*				x	x	x												
070207*		x	x		x	x												
070208*		x	x		x	x												
070209*		x	x		x	x												
070210*		x	x		x	x												





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
070607*		x	x		x	x												
070608*		x	x		x	x		x	x									
070609*		x	x															
070610*		x	x															
070611*					x	x		x	x									
070612				x		x	x		x									
070701*					x	x												
070703*					x	x												
070704*					x	x												
070707*		x	x		x	x												
070708*		x	x		x	x		x	x									
070709*		x	x		x	x												
070710*		x	x		x	x												
070711*					x	x		x	x									
070712				x		x	x		x									
080111*		x	x		x	x		x	x									
080112	x		x		x	x		x	x									
080113*					x	x		x	x									
080114					x	x		x	x									
080115*					x	x		x	x									
080116				x		x	x		x									
080117*					x	x		x	x									
080118						x												
080119*					x	x												
080120				x		x												
080121*		x	x		x	x		x	x									
080201	x		x															
080202					x	x		x	x									
080203				x		x												





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
090112	x		x															
100101	x		x															
100102	x		x															
100103	x		x															
100104*		x	x															
100105	x		x															
100107				x		x			x									
100113*		x	x															
100114*		x	x															
100115	x		x															
100116*		x	x															
100117	x		x															
100118*		x	x		x													
100119	x		x			x												
100120*					x				x									
100121				x		x			x									
100122*					x													
100123						x												
100124	x		x															
100125	x		x															
100126	x		x			x												
100201	x		x			x												
100202	x		x															
100207*		x	x															
100208	x		x			x												
100210	x		x															
100211*		x	x															
100212	x		x															
100213*					x													





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
101117*					x	x		x	x									
101118				x		x			x									
101119*		x	x															
101120	x		x															
101201	x		x															
101203	x		x															
101205				x		x			x									
101206	x		x															
101208	x		x															
101209*		x	x															
101210	x		x															
101211*		x	x		x	x												
101212	x		x	x		x												
101213				x		x			x									
101301	x		x															
101304	x		x	x		x												
101306	x		x															
101307				x		x			x									
101311	x		x															
101312*		x	x															
101313	x		x															
101314				x		x			x									
110105*					x	x												
110106*					x	x												
110107*					x	x												
110108*					x	x			x									
110109*					x	x			x									
110110						x												
110111*					x	x												





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
130105*					x	x				x								
130109*										x								
130110*										x								
130111*										x								
130112*										x								
130113*										x								
130204*										x								
130205*										x								
130206*										x								
130207*										x								
130208*										x								
130306*										x								
130310*										x								
130501*		x	x															
130502*					x	x		x	x									
130503*					x	x		x	x									
130506*										x								
130507*					x	x				x								
130508*		x	x															
130701*										x	x							
130702*											x							
130703*											x							
130802*					x	x				x								
140601*		x	x		x	x												
140602*		x	x		x	x												
140603*		x	x		x	x												
140604*		x	x		x	x		x	x									
140605*		x	x		x	x		x	x									
150101	x		x															x





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
160304	x		x	x		x	x		x									
160305*		x	x		x	x		x	x									
160306	x		x	x		x	x		x									
160504*		x	x															
160505	x		x															
160506*		x	x		x	x												
160507*		x	x		x	x												
160508*		x	x		x	x												
160601*		x	x															
160602*		x	x															
160603*		x	x															
160604	x		x															
160605	x		x															
160606*		x	x		x	x												
160708*		x	x		x	x				x								
160709*		x	x		x	x												
160801	x		x	x		x												
160802*		x	x		x	x												
160803	x		x															
161001*					x	x												
161002				x		x												
161003*					x	x												
161004				x		x												
161101*		x	x															
161102	x		x															
161103*		x	x															
161104	x		x															
161105*		x	x															
161106	x		x															



16/01/2018



Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
170604	x		x															
170801*		x	x															
170802	x		x															
170901*		x	x															
170902*		x	x															
170903*		x	x															
170904	x		x															
180104	x		x	x		x												
180106*		x	x		x	x												
180107	x		x	x		x												
180108*		x	x															
180109	x		x															
180110*		x	x		x	x												
180205*		x	x		x	x												
180206	x		x	x		x												
180207*		x	x															
180208	x		x															
190110*		x	x															
190111*		x	x															
190112	x		x															
190113*		x	x															
190114	x		x															
190115*		x	x															
190116	x		x															
190117*		x	x															
190203	x		x	x		x												
190204*		x	x		x	x												
190205*					x	x			x									
190206				x		x												





Allegato A al Decreto n. 3 del 23 GEN. 2018

CER	1 SNP	2 SP	1+2 S	3 LNP	4 LP	3+4 L	5 FNP	6 FP	5+6 F	7 OP	8 LCP	9 CARTA	10 FERRO	11 METALLI	12 PLASTICA	13 VETRO	14 LEGNO	15 TESSILI
191205	x		x													x		
191206*		x	x															
191207	x		x														x	
191208	x		x															x
191209	x		x															
191211*		x	x															
191212	x		x															
191301*		x	x															
191302	x		x															
191303*					x	x		x	x									
191304				x		x	x		x									
191305*				x		x		x	x									
191306				x		x	x		x									
200101	x		x							x								
200102	x		x													x		
200108	x		x															
200110	x		x															x
200111	x		x															
200113*		x	x		x	x												
200114*				x		x												
200115*		x	x		x	x												
200117*		x	x		x	x												
200119*		x	x		x	x												
200121*		x	x															
200123*		x	x															
200126*										x								
200127*		x	x		x	x		x	x									
200128	x		x			x			x									
200129*		x	x		x	x												



2018/12/28

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

genzia entrate

00005623 00001ACA WOPBW001
 00141166 13/02/2018 18:37:27
 4578-00088 Z855A2F4976DD190
 IDENTIFICATIVO : 01162013621122

0 1 16 201362 112 2



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

genzia entrate

00005623 00001ACA WOPBW001
 00141167 13/02/2018 18:37:31
 4578-00088 4DAB7497CC038C71
 IDENTIFICATIVO : 01162013621111

0 1 16 201362 111 1




Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

genzia entrate

00005623 00001ACA WOPBW001
 00141168 13/02/2018 18:37:36
 4578-00088 ZCF13612861D88D5
 IDENTIFICATIVO : 01162013621100

0 1 16 201362 110 0



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

genzia entrate

00005623 00001ACA WOPBW001
 00141169 13/02/2018 18:37:41
 4578-00088 82AE11C1C6C213D8
 IDENTIFICATIVO : 01162013621098

0 1 16 201362 109 8




Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

genzia entrate

00005623 00001ACA WOPBW001
 00141170 13/02/2018 18:37:45
 4578-00088 DAS409878D1F95D9
 IDENTIFICATIVO : 01162013621087

0 1 16 201362 108 7



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

genzia entrate

00005623 00001ACA WOPBW001
 00141171 13/02/2018 18:37:50
 4578-00088 DB068EE7DF8375E5
 IDENTIFICATIVO : 01162013621076

0 1 16 201362 107 6




Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

genzia entrate

00005623 00001ACA WOPBW001
 00141172 13/02/2018 18:37:55
 4578-00088 DEF468961EA300C6
 IDENTIFICATIVO : 01162013621064

0 1 16 201362 106 4



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

genzia entrate

00005623 00001ACA WOPBW001
 00141173 13/02/2018 18:38:00
 4578-00088 7DF589F89FF45D76
 IDENTIFICATIVO : 01162013621053

0 1 16 201362 105 3



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

genzia entrate

00005623 00001ACA WOPBW001
 00141174 13/02/2018 18:38:04
 4578-00088 C98A5190D35234A7
 IDENTIFICATIVO : 01162013621042

0 1 16 201362 104 2






Layout impiantistico



- AREA 1
- AREA 2
- AREA 3
- AREA 4
- AREA 5
- AREA 6
- AREA 7
- AREA 8
- AREA 9
- AREA 10



Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
 MARCA DA BOLLO
 ENTRATE
 SEDICI/00

00005623 00001ACA W0PRW001
 00141178 13/02/2018 18:38:23
 0578-00088 C78CE083E1481397
 IDENTIFICATIVO : 01162013621008


0 1 16 201362 100 8





Localizzazione dei rifiuti in base alla classificazione

AREA RIFIUTI NON PERICOLOSI
AREA RIFIUTI PERICOLOSI



Stampa fiscale con dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione del Veneto, e informazioni sulla marca da bollo.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
REGIONE DEL VENETO
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDIC1/00

00005623 00001ACA 00PBW001
00141177 13/02/2018 18:38:18
4578-00088 1147FED488098383
IDENTIFICATIVO : 01162013521019

0 1 16 201362 101 9



Emissioni in atmosfera




CIRCUITI NEBULIZZATORI



PUNTI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

LINEA ASPIRAZIONE



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00005623 00001ACA WDPBND01
98141176 13/02/2018 18:38:14
4578-00088 89ED18DED38C6604
IDENTIFICATIVO : 01162013621020

0 1 16 201562 102 0





Scarichi idrici



Stampa fiscale (marca da bollo) con i seguenti dati:

- Ministero dell'Interno
- Stato: Piemonte
- Comune: Cuneo
- Indirizzo: CUNGLIAN GUSCIA
- Provincia: CN
- Cap: 12010
- Numero: 0000623
- Identificativo: 01162013621031
- Valore: €16,00
- Data: 13/02/2018 15:38:08
- Stampa: 4578-00088 812E70E43719610

Barcode: 0 1 16 201362 103 1

LINEA ACQUE METEORICHE DILAVAMENTO TETTI
LINEA ACQUE METEORICHE DILAVAMENTO PIAZZALI
LINEA REFLUI CIVILI